

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 DIC. 2001

ADDI' **21 DIC. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:


IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

2036

OGGETTO:

Casa di Cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16. Conferma autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n. 64.



Casa di Cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16. Conferma autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n. 64.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza, e le convenzioni con le case di cura private";

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96, prot. 179 e del 18.10.96, prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

VISTA la legge regionale del 20.09.1993, n. 55, che detta norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera nel Lazio, ai sensi della legge 30.12.1991, n. 412, con particolare riferimento all'art.11;

VISTA la legge regionale del 1.09.1993, n. 41, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali;

VISTA la propria deliberazione n. 2499 del 6.05.1997 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la trasformazione delle case di cura per lungodegenza, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 55/93, della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94;

PRESO ATTO che la casa di cura privata "Madonna del Tufo" di Rocca di Papa, ricompresa tra le case di cura da riconvertire, risultava convenzionata per n. 175 posti letto per lungodegenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24.03.1998, n.1043, relativa alla presa d'atto del verbale d'intesa Casa di cura privata "Madonna del Tufo", ai sensi della D.G.R. 2499/97, che prevedeva la disponibilità a riconvertire i predetti posti letto in 80 posti residenza di R.S.A., 95 posti letto per lungodegenza medica;

PRESO ATTO del decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 22.10.1949 - San. Prot. 18626 - e dell'ulteriore decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 4.07.1953 - san. 53/19562 - dal quale si evince che la casa di cura "Madonna del Tufo" era autorizzata per la capacità ricettiva di 180 posti letto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28.03.2000, n. 949, con la quale, in conformità alla nota del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H del 15.02.1999, prot. n. 634, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte della Azienda stessa, relativa all'intera casa di cura, per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la casa di cura privata "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, gestita dalla Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", con sede in Rocca di Papa, Via Ariccia, 16 - codice fiscale n. 02598320584 - rappresentata dalla Sig.ra Maria Teresa Vincenzi, nata a Roma il 13.04.1936, in qualità di Consigliere Delegato - è stata autorizzata, provvisoriamente, per le seguenti attività ambulatoriali per pazienti esterni:

- Fisiokinesiterapia;
- Medicina di laboratorio;
- Diagnostica per immagini (radiodiagnostica, ortopantomica, mammografia);
- Poliambulatorio specialistico (tre studi medici) per: fisiokinesiterapia, cardiologia, urologia, odontoiatria, oculistica, neurologia, psichiatria;

VISTO il nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL Roma H, di cui alla deliberazione n. 1637 del 9.10.2001, concernente l'autorizzazione della casa di cura, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, per 95 posti letto per lungodegenza medica, con annessi ambulatori, trasmessa alla Regione con nota del 26.10.2001, prot. n. 4350;

PRESO ATTO che detto nulla osta risulta corredato, in particolare, della seguente documentazione: richiesta della casa di cura del 8.01.2001, n. 1 tavola planimetrica, relazione tecnico-sanitaria, regolamento interno, elenco del personale, elenco delle attrezzature, dichiarazione del 24.05.2001 dell'Amministratore Delegato concernente l'abitabilità della struttura, con allegate le copie delle quattro richieste presentate al Comune di Rocca di Papa in data 19.02.2001 e comunicazione della ASL al Comune del 30.05.01, prot. n. 294, documentazione relativa al direttore sanitario, autocertificazione antimafia dell'Amministratore Delegato della Società, parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL Roma H del 9.07.01, prot. n. 397 e parere del Dipartimento di Prevenzione dei servizi dell'Azienda USL Roma H del 24.09.01, prot. n. 2814;

VISTA la circolare dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998 prot. n. 925/53 a ventisei per oggetto: Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.09.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

RITENUTO che la casa di cura debba produrre il certificato di abitabilità ai sensi del predetto D.P.R. 425/94 entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la sospensione delle attività per le quali la Azienda USL ha comunque espresso parere favorevole;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale di L. 6.452.000, effettuato in data 7.12.2001, ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. n. 64/87 e della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che il nulla osta è stato espresso dal Direttore Generale della Azienda USL ROMA H, di cui alla deliberazione n. 1637 del 9.10.2001 - sulla base dell'istruttoria dei Servizi che hanno acquisito la documentazione e proceduto alla verifica, nella situazione attuale, della conformità della casa di cura ai requisiti previsti dalla L.R. 64/87, ai fini del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della stessa legge;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL Roma H, all'adozione del provvedimento regionale, relativo al rilascio della conferma dell'autorizzazione della Casa di Cura privata "Madonna del Tufo" all'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica "Indirizzo Specifico Medico per Lungodegenza Medica" per la capacità ricettiva di 95 posti letto, comprese quelle ambulatoriali per pazienti esterni, di cui alla richiamata D.G.R. n. 949/00, tenuto conto che l'autorizzazione per la R.S.A. - per la quale la Azienda ha già espresso parere favorevole - sarà oggetto di provvedimento a parte;

all'unanimità,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:



1) Di autorizzare come segue - ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 - la casa di cura privata "MADONNA DEL TUFO" sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccina, 16, gestita dalla Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", con sede in Rocca di Papa, Via Ariccina, 16 - codice fiscale n. 02598320584 - rappresentata da da Maria Teresa Vincenzi, nata a Roma il 13.04.1936, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e da Luigi Cuozzo, nato a Roma il 19.05.1941, in qualità di Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione, in conformità al nullaosta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA H del 9.10.2001 - d elibrazione n. 16377 (All. 1) - che fa parte integrante e sostanziale di elibrazione di elibrazione unitamente a la seguente documentazione: a. 1 tavola planimetrica (All. 2), regolamento interno + dotazione attrezzature + dotazione del personale + relazione tecnico sanitaria (All. 3), richiesta della casa di cura del 8.01.2001 (all. 4), dichiarazione del 24.05.2001 dell'Amministratore Delegato concernente l'abitabilità della struttura, con allegate le copie delle quattro richieste presentate al Comune di Rocca di Papa in data 19.02.2001 e comunicazione della ASL al Comune del 30.05.01, prot. n. 294 (All. 5), pareri dei servizi dell'Azienda USL Roma H - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 9.07.01, prot. n. 397, Dipartimento di Prevenzione del 24.09.01, prot. n. 2814 (All. 6);

TIPOLOGIA: "INDIRIZZO SPECIFICO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA";

A) CAPACITA' RICETTIVA = n. 95 posti letto (di cui uno per eventuale isolamento temporaneo), articolati come segue:
- RAGGRUPPAMENTO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA con 4 unità funzionali di degenza, di cui 3 al piano terra per complessivi 84 posti letto ed una al piano primo di 11 posti letto;

B) SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:

- Medicina di laboratorio;
- Laboratorio di Analisi Cliniche;
- Diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, ortopantomografo, mammografia, ecografia);
- Fisiokinesiterapia;
- Poliambulatorio specialistico (tre studi medici) per:
cardiologia, urologia, odontoiatria, oculistica, neurologia, psichiatria;

La Direzione Sanitaria provvede all'organizzazione del Poliambulatorio, destinato ad attività clinica e diagnostica con esclusione di attività invasive e seminvasive e comunque ricadenti nel campo di applicazione della D.G.R. 1269 del 11 aprile 2000 per l'ambulatorio chirurgico.

C) ALTRI SERVIZI (ai sensi dell'art. 25 della L.R. 64/87):

- Fisiopatologia respiratoria e Fisiopatologia cardiovascolare;

D) SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO:

- Noleggio e lavaggio biancheria;
- Disinfezione e derattizzazione;
- Smaltimento R.O.T.;
- Smaltimento reflui analisi/radiologia.

2) Di concedere le seguenti DEROGHE:

- Ampiezza corridoio piano primo edificio principale;
- Docce ospedaliere anziché vasche ospedaliere.

3) Di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura "Madonna del Tufo" è collegata con C.T. di Frascati.

4) Di prendere atto che il Direttore Sanitario è il Dott. Stelvio Fantauzzi, nato ad Roma il 22.02.1916 - ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 64/87 - il quale può svolgere l'attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, secondo quanto previsto dall'art. 27 della stessa legge, ossia almeno con rapporto di lavoro libero professionale coordinato e continuativo, fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente.

Il predetto incarico deve ritenersi valido per un anno. Comunque, in considerazione dell'età del Dott. Fantauzzi, lo stesso dovrà essere affiancato - permanentemente - da un vice direttore sanitario. La Azienda USL ROMA H provvede alla vigilanza ai riguardo.

5) Di prendere atto che il servizio lavanderia viene assicurato sia per la casa di cura che per la R.S.A. secondo quanto previsto dal precedente punto 1) - lettera D - e che per la casa di cura in questione esistono i seguenti spazi e servizi in comune con la R.S.A. (da considerarsi tali anche per quanto riguarda il calcolo delle superfici):

- a) piano seminterrato: locali gas medicali e quadri elettrici;
- b) piano terra: portineria/ingresso/soggiorno/attesa, cucina, servizi igienici visitatori e percorsi per collegamenti;
- c) piano primo: locali direzione amministrativa, spogliatoi per il personale;
- d) in edificio a parte: locali per il cura e servizio mortuario.

Tuttavia i servizi sanitari contemplati nell'autorizzazione della casa di cura possono essere messi a disposizione anche degli ospiti della R.S.A..

6) Di prendere atto che l'autorizzazione della R.S.A. sarà oggetto di provvedimento a parte.

27 DIC. 2001



Luigi Belli
Per Opa Contorno
Responsabile

7) Di prendere atto che sono tuttora in corso lavori per la realizzazione di nuovi locali, per i quali è prevista l'utilizzazione per uffici amministrativi, portineria, direzione sanitaria e amministrativa, spogliatoi per il personale ecc. in sostituzione di quelli già esistenti e di rinviare, pertanto, a successivo provvedimento regionale l'autorizzazione definitiva della casa di cura, previo nulla osta conclusivo, corredato della necessaria documentazione, secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali, della Azienda USL ROMA II.

8) Che la presente autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI: -

- che la casa di cura entro quindici giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, comunicata alla Azienda USL ROMA II e alla Regione il nominativo del vice direttore sanitario;

- che la casa di cura, nell'ambito degli adempimenti di cui al precedente punto 7) e, comunque, entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione, provveda:

a) all'adeguamento dei collegamenti verticali, non oggetto di deroga;

b) a produrre la documentazione (relazione tecnico-sanitaria, regolamento interno, organico del personale e dotazione attrezzature), riferita alla casa di cura, secondo quanto stabilito dalla L.R. 64/87 e alla normativa vigente, per la tipologia e per l'esercizio delle attività sanitarie - ospedaliere e ambulatoriale - oggetto della presente autorizzazione, di cui al precedente punto 1), provvedendo, in particolare, alla indicazione delle unità funzionali di degenza e dei relativi posti letto (art. 19) e, per quanto riguarda la presenza della R.S.A. nell'ambito del complesso strutturale, alla indicazione dei "servizi generali" in comune, in relazione al precedente punto 5) e alle modalità di utilizzazione dei servizi sanitari da parte degli utenti della R.S.A.;

- che la casa di cura entro 180 giorni dalla data della notifica della presente deliberazione produca il certificato di abitabilità aggiornato, ai sensi del D.P.R. 425/94, relativo alla struttura esistente.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, comporterà la decadenza della autorizzazione.

9) Di disporre che

- la Azienda USL provveda alla vigilanza sulla casa di cura in osservanza alla presente autorizzazione e alla attuazione del presente provvedimento;

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività sanitarie, di ricovero o ambulatoriali - che non risultano contemplate nel presente provvedimento - dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";

- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 8 comma 1 della L.R. 64/87);

- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;

- venga indicato dalla Azienda USL l'organico minimo numerico del personale, medico e non medico, distinto per qualifica, separatamente previsto per le attività di ricovero e per quelle ambulatoriali;

- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;

- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve rendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto;

- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla ottemperanza delle prescrizioni - in base alle quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento dei requisiti alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

La presente autorizzazione, che viene rilasciata per la conferma dell'autorizzazione della casa di cura privata "Madonna del Tufo", ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie in precedenza concesse, ivi compresa la D.G.R. n. 28.03.2000, n. 949, con la quale la casa di cura in questione era stata autorizzata provvisoriamente per le attività ambulatoriali, fatto salvo l'utilizzo dei posti di R.S.A., di cui alla D.G.R. n. 1043/98, nelle more del rilascio della specifica autorizzazione.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla Azienda USL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa ASL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

La casa di cura privata "Madonna del Tufo" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalle disposizioni in materia, a livello nazionale e dalla relativa applicazione a livello regionale.

I posti letto di lungodegenza medica, autorizzati con la presente deliberazione, possono essere utilizzati nella nuova tipologia assistenziale solo per le nuove ammissioni, secondo la normativa vigente.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE